

CAMPAGNA DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER USO FAMILIARE - STAGIONE 2022-2023

Viste le linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la macellazione dei suini per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore);

Ritenuto di dover disciplinare la macellazione dei suini per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore e divulgare istruzioni tecniche inerenti gli adempimenti amministrativi, le operazioni di macellazione e l'esecuzione della visita sanitaria da svolgersi da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n° 50;

Vista la Legge Regionale 27 Ottobre 2010 n° 45

Vista il Regolamento 21 dicembre 2011 "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 45 del 27.10.2010" e s.m.i.

Vista la disposizione applicativa, prot. n. RA/335423/DPF01/IAS del 29.11.2019, della Regione Abruzzo della Decisione 2018/1669/CE

Vista la nota Ministero della Salute n. 0000150-P-04/01/2019" applicazione Decisione 2018/1669/CE e macellazioni domiciliari di suini per autoconsumo

Visto il Decreto Legislativo n° 27 del 02 febbraio 2021;

Visto il Decreto Legislativo n° 32 del 02 febbraio 2021;

SI RENDE NOTO

1. Nel periodo 01 dicembre 2022 - 28 febbraio 2023 è consentita la macellazione domiciliare dei suini per l'esclusivo consumo da parte della famiglia dell'allevatore per un massimo di 4 suini, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle suddette norme.
2. La tariffa forfettaria per l'ispezione è pari a Euro 16,22 per il primo capo e di Euro 6,22 per ogni animale successivo al primo se ispezionato nella stessa seduta di macellazione. Le tariffe sono comprensive dei costi per analisi di laboratorio (ricerca della Trichinella).
3. Il versamento delle suddette tariffe deve avvenire tramite C.C.P. n° 10398675 intestata a: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Servizio Tesoreria con causale: " Servizio Veterinario IAOA macellazione suini a domicilio".
4. Ai fini della comunicazione della macellazione i possessori di suini utilizzeranno l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Veterinario IAOA o disponibile sul sito della ASL all'indirizzo: ASL 1 Abruzzo, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale e L.D., ed in alternativa presso gli Uffici Comunali.
Copia di esso unitamente alla ricevuta di versamento ed al Modello IV di acquisto sarà consegnata al momento della visita ispettiva nei luoghi e negli orari stabiliti;
5. Per la macellazione domiciliare per uso domestico privata per autoconsumo di suini provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso, e detenuti da parte del destinatario per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione degli stessi deve essere garantita la completa tracciabilità della movimentazione

attraverso il Modello IV nel quale sono indicati il nome ed il codice fiscale del destinatario, codice identificativo dell'animale, l'indirizzo dove verrà effettuata la macellazione e la causale "uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo";

6. Nel caso in cui invece l'animale movimentato venisse detenuto o allevato, anche per brevi periodi, dovrà essere assegnato un codice aziendale e registrato in BDN come azienda e allevamento familiare per autoconsumo;
7. Le macellazioni a domicilio devono essere eseguite da personale che abbia un adeguato livello di competenze per l'esecuzione delle operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili, nel rispetto delle norme relative al benessere animale ai sensi del Reg. (CE) 1099/2009; le operazioni devono essere svolte in luogo idoneo ed in condizioni igienico-sanitarie favorevoli e nel rispetto del Reg. (CE) 1069/2009;
8. Gli interessati dovranno sottoporre alla visita del Medico Veterinario la carata intera costituita dai seguenti visceri: lingua, amigdale, trachea, polmone, cuore, fegato, diaframma, milza e reni;
9. Le carni ed i prodotti da esse derivati sono destinate all'esclusivo uso familiare e pertanto non possono essere commercializzate ad alcun titolo; inoltre possono essere consumate solo dopo esito favorevole dell'esame Trichinoscopico.
10. Le visite ispettive verranno eseguite esclusivamente nei luoghi e nei giorni comunicati dal Servizio Veterinario della ASL, riportati nella tabella in allegato, nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da SarsCov2 previste dalla cogenti disposizioni;
11. Possono essere avviati alla macellazione solo suini in perfette condizioni di salute e benessere. Ogni alterazione delle suddette condizioni nei giorni che precedono la macellazione deve essere segnalata da parte dell'allevatore al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Li, 28/11/2022